

**INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RILASCIO
DELLE ATTESTAZIONI A SEGUITO DI UN
PERCORSO FORMALE DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE O A SEGUITO DEL
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE
E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Servizio formazione

Posizione organizzativa integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenza e di profili formativi

Sommario

| | |
|--|----------|
| 1. ENTE TITOLARE, ENTI TITOLATI E CLASSIFICAZIONE DELLE ATTESTAZIONI..... | 3 |
| 1.1. PREMESSA..... | 3 |
| 2. ATTESTAZIONI..... | 4 |
| 2.1. ATTESTAZIONI DI PARTE PRIMA..... | 4 |
| 2.2. ATTESTAZIONI DI PARTE SECONDA..... | 4 |
| 2.3. ATTESTAZIONI DI PARTE TERZA..... | 5 |
| 3. PROCEDURE DI EMISSIONE DEGLI ATTESTATI..... | 6 |
| 4. AMBITO DI APPLICAZIONE | 7 |
| 5. TABELLE RIEPILOGATIVE | 7 |
| TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTESTAZIONI DI PARTE PRIMA..... | 7 |
| TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTESTAZIONI DI PARTE SECONDA | 7 |
| TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTESTAZIONI DI PARTE TERZA..... | 8 |

1. ENTE TITOLARE, ENTI TITOLATI E CLASSIFICAZIONE DELLE ATTESTAZIONI

1.1. PREMESSA

La Regione Friuli Venezia Giulia si configura, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze) come "**Ente pubblico titolare**", per quanto afferisce i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ed alle attestazioni in esito ad essi. La Regione garantisce, attraverso il presente documento, la coerenza di tali attestazioni con quelle rilasciate nell'ambito dell'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione professionale nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa.

Sono **enti titolati**:

- a. alla certificazione in ambito formale i soggetti accreditati dalla Regione sulla base della disciplina regionale (attualmente, Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07 e successive modifiche ed integrazioni);
- b. alle diverse fasi del servizio di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale, i centri regionali di orientamento e i soggetti accreditati dalla Regione, operanti anche in forma associata, nell'ambito del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale secondo quanto previsto dalla DGR n. 1165 del 23 luglio 2021.

In linea con quanto previsto dall'Allegato A del decreto interministeriale 5 gennaio 2021¹ e con la citata DGR 1165/2021, la classificazione delle attestazioni si configura come segue:

- a. "**attestazione di parte prima**": attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;
- b. "**attestazione di parte seconda**": attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato a seguito di un percorso formale di formazione o a seguito del servizio di individuazione e validazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13;
- c. "**attestazione di parte terza**": attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato a seguito di un percorso formale di formazione o a seguito del servizio di certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

¹ "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze".

2. ATTESTAZIONI

2.1. ATTESTAZIONI DI PARTE PRIMA

Secondo quanto stabilito dalla citata DGR 1165/2021 è attestazione di parte prima nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, il "**Documento di trasparenza**", compilato dalla persona interessata con il supporto di un operatore del soggetto titolato a conclusione della fase di identificazione delle competenze.

2.2. ATTESTAZIONI DI PARTE SECONDA

Sono attestazioni di parte seconda:

- a. nell'ambito del servizio di individuazione e validazione delle competenze:
 1. il **Documento di validazione delle competenze** rilasciato dal soggetto titolato dalla Regione a conclusione del servizio;
 2. la **Dichiarazione di competenze parziali** rilasciata dal soggetto titolato dalla Regione a conclusione del servizio per la successiva ed eventuale attribuzione di crediti formativi nel caso l'utente dimostri il possesso unicamente di alcuni elementi² di una o più competenze.
- b. nell'ambito dei percorsi di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale (leFP), le attestazioni relative alla partecipazione alle attività formative e alla verifica del conseguimento degli obiettivi di apprendimento, rilasciate dal soggetto titolato, che si suddividono in tre tipologie:
 1. **Attestato di frequenza QPR** (*Qualificatori professionali regionali*). Viene rilasciato in esito al superamento dell'esame finale di percorsi formativi progettati per QPR sviluppati in maniera completa³ e riferiti al Repertorio delle qualificazioni regionali nel tempo vigente.

In questa tipologia di attestazione sono ricompresi anche gli attestati rilasciati:

- all'allievo in situazione di disabilità certificata, in esito a percorsi formativi finalizzati al conseguimento dell'Attestato di qualifica, limitatamente alle competenze verificate⁴;

² Elenco delle sole situazioni tipo effettivamente conseguite articolate rispetto alla dimensione valutativa della SST associata al QPR presente nel Repertorio delle qualificazioni regionali.

³ Eventuali ulteriori QPR sviluppati nel percorso formativo in maniera parziale sono riportati come elementi di competenza anche in riferimento all'ADA. Sono riportate inoltre eventuali ulteriori competenze effettivamente conseguite e riferite a standard a valenza nazionale ed europea.

⁴ Qualora le competenze acquisite non possano essere riferite al conseguimento di almeno un QPR completo, viene rilasciato d'ufficio all'allievo l'Attestato di frequenza (*modello 2*) riportando gli elementi di competenza riconosciuti.

- su specifica richiesta dell'interessato, in caso di interruzione di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), limitatamente alle competenze verificate.
2. **Attestato di frequenza.** Viene rilasciato, riportando gli elementi di competenza in riferimento all'ADA o ad altri standard a valenza nazionale ed europea:
- i. in esito al superamento dell'esame finale di percorsi formativi progettati a partire da competenze non presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali nel tempo vigente;
 - ii. in esito al superamento dell'esame finale di percorsi formativi progettati per QPR presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali ma sviluppati nel progetto formativo in maniera parziale.

In questa tipologia di attestazione sono ricompresi anche gli attestati di parte seconda rilasciati in esito al superamento dell'esame finale di un percorso formativo previsto da *normativa specifica*⁵. L'attestato riporta l'intestazione e gli estremi della normativa di riferimento, nonché la dicitura stabilita dalla normativa stessa.

3. **Attestazione di messa in trasparenza.** Viene rilasciata in caso di interruzione di un percorso formativo o di non superamento dell'esame finale, su richiesta dell'interessato o qualora espressamente previsto da ciascun Avviso/Direttiva e nel rispetto delle eventuali specifiche ivi indicate.
- L'attestato riporta gli apprendimenti verificati evidenziando eventuali competenze o elementi di competenza in riferimento all'ADA o ad altri standard a valenza nazionale ed europea.

2.3. ATTESTAZIONI DI PARTE TERZA

Le attestazioni di parte terza sono costituite da:

- a. **Certificato di competenze.** Nell'ambito del servizio di certificazione delle competenze viene rilasciato alla persona interessata dalla Regione per il tramite del soggetto titolato a seguito della procedura stessa di cui alla citata DGR 1165/2021.
- b. **Attestato di qualifica.** Nell'ambito dei percorsi di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale (IeFP) viene rilasciato obbligatoriamente in esito al superamento dell'esame finale con commissione esterna. I percorsi formativi sono riferiti al Repertorio dei Profili regionali ovvero al Repertorio regionale dei percorsi IeFP nel tempo vigente, nel caso di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

⁵ Per percorsi previsti da normativa specifica si intendono quelli riferiti a professioni regolamentate, patenti di mestiere e autorizzazioni all'esercizio di particolari attività professionali.

In questa tipologia di attestazione sono ricompresi anche gli attestati di parte terza rilasciati in esito al superamento dell'esame finale con commissione esterna di percorsi formativi:

- previsti da *normativa specifica* e progettati per QPR;
- di diploma professionale leFP;
- di specializzazione tecnica superiore IFTS, riferito a standard di competenze definiti a livello nazionale.

3. PROCEDURE DI EMISSIONE DEGLI ATTESTATI

I soggetti titolati sono autorizzati ad emettere le attestazioni, adottando i modelli allegati previsti per le diverse situazioni, resi disponibili nell'Area operatori sul sito della Regione dedicato alla Formazione, alla voce "Rilascio di attestati".

Le attestazioni devono essere conformi agli standard di contenuto dei modelli allegati⁶. L'ente titolato avrà cura di integrare gli elementi grafici presenti nei modelli di attestazione allegati con eventuali ulteriori loghi previsti dagli Avvisi o dalle Direttive regionali.

Il rilascio può avvenire anche mediante l'ausilio del sistema informativo regionale, attualmente sviluppato solo per la parte relativa al servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze,

Le attestazioni di parte seconda e di parte terza sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente titolato o da un suo delegato.

Le attestazioni di parte terza sono altresì sottoscritte dal responsabile del Servizio competente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato.

Le attestazioni di parte seconda non sono sottoscritte dal responsabile del Servizio competente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ad eccezione di quelle rilasciate in esito a percorsi previsti da normative specifiche.

Le attestazioni di parte terza, nonché quelle di parte seconda rilasciate ai sensi di specifica normativa, sono soggette all'imposta di bollo.

Gli attestati di qualifica e i diplomi professionali rilasciati a conclusione di un percorso di leFP ad allievi che non hanno compiuto 18 anni alla data dell'esame, non devono essere bollati. In tal caso è necessario indicare sull'attestato o diploma il motivo dell'esenzione (*Esente bollo ex Risoluzione Ag. Entrate n. 142 del 04/10/2005*).

Le attestazioni rilasciate a seguito di percorsi formativi svolti in lingua slovena possono essere predisposte, a cura del soggetto attuatore, nella versione bilingue.

⁶ Nel solo caso di percorsi previsti da normativa specifica va utilizzato il format indicato dalla normativa medesima, se previsto. Qualora non espressamente previsto dalla normativa specifica si rimanda all'utilizzo dei modelli allegati.

In caso di smarrimento dell'attestazione di parte terza rilasciata originariamente in formato cartaceo e a seguito di denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia, l'interessato può richiedere al soggetto titolare una sua copia autenticata. Solamente nel caso in cui l'emissione di una copia autenticata non sia più possibile, il Servizio può produrre una dichiarazione sostitutiva.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le indicazioni operative e i relativi modelli si applicano alle attività formative e alle istanze nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione avviate successivamente alla data di pubblicazione delle Indicazioni operative sul Bollettino Ufficiale della Regione. È facoltativo il loro uso per le attività formative già precedentemente avviate.

5. TABELLE RIEPILOGATIVE

| TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTESTAZIONI DI PARTE PRIMA | |
|--|---|
| Documento di trasparenza (Modello 1) | <ul style="list-style-type: none"> in esito al servizio di identificazione delle competenze di cui alla DGR 1165/2021. |

| TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTESTAZIONI DI PARTE SECONDA | |
|--|--|
| Attestato di frequenza (Modello 2) | <ul style="list-style-type: none"> in esito <u>al superamento dell'esame finale</u> di percorsi progettati a partire da competenze <u>non</u> presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali nel tempo vigente; in esito <u>al superamento dell'esame finale</u> di percorsi progettati per QPR presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali ma sviluppate nel progetto formativo in maniera parziale. |
| Attestato previsto da normativa specifica (attestazione di parte seconda) (Modello 2b) | <ul style="list-style-type: none"> in esito a percorsi previsti da <i>normativa specifica</i>, laddove sia necessario attestare la frequenza di un percorso formativo. L'attestato riporta l'intestazione (qualora non indicata dalla normativa si riporta la dicitura "frequenza") e gli estremi della normativa di riferimento, nonché la dicitura stabilita dalla normativa stessa. |
| Attestazione di messa in trasparenza (Modello 11) | <ul style="list-style-type: none"> <u>in caso di interruzione</u> di un percorso formativo o di <u>non superamento della valutazione finale</u>, su richiesta dell'interessato o qualora espressamente previsto da ciascun Avviso/Direttiva e nel rispetto delle eventuali specifiche ivi indicate. |
| Attestato di frequenza QPR (Modelli 3, 3b, 3_leFP) | <ul style="list-style-type: none"> in esito <u>al superamento dell'esame finale</u> di percorsi formativi progettati per QPR sviluppate in maniera completa e riferite al Repertorio delle qualificazioni regionali nel tempo vigente; per gli allievi in situazione di disabilità certificata, <u>in esito</u> a percorsi formativi finalizzati al conseguimento dell'Attestato di qualifica, |

| | |
|---|--|
| | <p>limitatamente alle competenze verificate (<i>modello 3b</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> • su specifica richiesta dell'interessato, <u>in caso di interruzione</u> di un percorso di leFP, attestando esclusivamente le competenze acquisite (<i>modello 3_leFP</i>). |
| <p>Documento di validazione delle competenze (Modello 4)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • in esito al servizio di individuazione e validazione delle competenze di cui alla DGR 1165/2021. |
| <p>Dichiarazione di competenze parziali (Modello 4b)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • in esito al servizio di individuazione e validazione delle competenze di cui alla DGR 1165/2021 per la successiva ed eventuale attribuzione di crediti formativi nel caso l'utente dimostri il possesso unicamente di alcuni elementi di una o più competenze. |

| TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTESTAZIONI DI PARTE TERZA | |
|---|---|
| <p>Attestato di qualifica (Modelli 5, 5b/1,5b/2 e 5b/3)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • in esito ai percorsi di formazione formale riferiti al Repertorio regionale dei Profili professionali nel tempo vigente che al termine prevedono l'esame finale con commissione esterna; • in esito ai percorsi riferiti al profilo "operatore socio-sanitario (OSS)" nelle more della definizione dei relativi profili di competenze previsto dal d.lgs. 13/2013 (v. modelli 5b/1,5b/2 e 5b/3). |
| <p>Attestato di qualifica leFP (Modello 6)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • in esito ai percorsi di formazione formale triennale che al termine prevedono l'esame finale con commissione esterna. I percorsi formativi sono riferiti al Repertorio regionale dei percorsi leFP nel tempo vigente. |
| <p>Diploma leFP (Modello 7)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • in esito ai percorsi di formazione formale annuale, successivi al triennio di leFP, o in esito a un percorso quadriennale di leFP che al termine prevedono l'esame finale con commissione esterna. I percorsi formativi sono riferiti al Repertorio regionale dei percorsi leFP nel tempo vigente. |
| <p>Attestato previsto da normativa specifica (attestazione di parte terza) (Modello 8)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • in esito a percorsi previsti da normativa specifica che al termine prevedono l'esame finale <u>con commissione esterna</u> progettati per QPR. L'attestato riporta l'intestazione (qualora non indicata dalla normativa si riporta la dicitura "qualifica") e gli estremi della normativa di riferimento, nonché la dicitura stabilita dalla normativa stessa. |
| <p>Certificato di specializzazione tecnica superiore</p> | <ul style="list-style-type: none"> • in esito ai percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS) ai sensi del DPCM del 25/01/2008 che al termine prevedono l'esame finale con commissione esterna. |

| | |
|---|---|
| <p>IFTS (Modello 9)</p> | |
| <p>Certificato di competenze (Modello 10)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • in esito al servizio di certificazione di cui alla DGR 1165/2021 qualora l'utente dimostri il possesso di <u>tutte</u> le competenze di un profilo ricompreso nel Repertorio regionale dei Profili professionali nel tempo vigente. |
| <p>Certificato di competenze (Modello 10b)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • in esito al servizio di certificazione di cui alla DGR 1165/2021 qualora l'utente dimostri solamente il possesso di <u>alcune</u> competenze di un profilo ricompreso nel Repertorio regionale dei Profili professionali nel tempo vigente. |